



**PROVINCIA
DI PARMA**

Servizio Pianificazione Territoriale – Trasporti, Programmazione Rete Scolastica – Europa, Gestione Amministrativa del Patrimonio, Statistica - S.I.T. e Sicurezza Territoriale, Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs 81/2008 e Servizio Polizia Provinciale

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

Stradone Martiri della Libertà, 15/A
43123 – Parma

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O DI ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA 1^ SESSIONE 2025.

VISTI:

- la L. n. 59 del 15/3/1997 "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", art. 4, comma 2;
- il D.lgs. n. 112 del 31/3/1998 "Conferimento di compiti e funzioni amministrative dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n.59", art. 105, comma 3, lett. g);
- l'art. 123 del D.lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada";
- il D.M. 17/05/1995 n.317 "*Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole*";
- la L.R. n. 9 del 13/5/2003 "Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione";
- il D.M. 26/01/2011 n. 17 "*Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola*" e s.m.i ;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1037/2011 e la successiva n. 801/2024 "*Nuove disposizioni attuative per la formazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola. D.M. n. 17/2011 e ss.mm.ii*";
- il GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679);
- la L. n. 241 del 7/8/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTE, inoltre,

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.104 del 21/12/2011 che approva il Regolamento per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole, modificato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 16/02/2018, n. 20 del 09/07/2020 e n. 9 del 31/03/2025;
- la determina n. 397 del 04/04/2025, di istituzione e nomina della Commissione Esaminatrice per l'espletamento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida di autoscuola;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 496 del 24/04/2025 avente ad oggetto: D.M. 17/2011 E S.M.I.- L.R. N. 09/2003 SMI ART 6 COMMA 1 LETT. C) ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O DI ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA 1^ SESSIONE 2025. DISPOSIZIONI GESTIONALI E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO

ART. 1 – OGGETTO

In esecuzione di quanto previsto dall'art.3 del vigente "Regolamento per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole" in combinato disposto con le disposizioni gestionali di cui alla Determinazione n. 496 del 24/04/2025 ,è indetto l'avviso pubblico per la presentazione di **manifestazioni di interesse per la partecipazione all'esame** per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida di autoscuola.

Per la 1^a sessione 2025, è stata stabilita l'ammissibilità di un **numero massimo di 15 (quindici) candidature**, selezionate secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) residenza del candidato nella Provincia di Parma, fino ad esaurimento del numero massimo di quindici candidature;
- b) in caso di mancato raggiungimento del numero massimo di candidature ammissibili utilizzando il criterio a) , la graduatoria verrà completata fino al raggiungimento del numero massimo stabilito, utilizzando il criterio dell'ordine cronologico di ricezione delle candidature presentate anche da soggetti non residenti nella Provincia di Parma.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate **entro il 24/05/2025 ore 12,00**.

Entro martedì 27/05/2025 l'Ufficio competente provvederà, a esito dell'istruttoria condotta, a pubblicare la graduatoria di ammissione o esclusione alla successiva fase sul sito internet della Provincia di Parma www.provincia.parma.it nella Sezione Servizi Online e Informazioni Pratiche – Bandi in Pubblicazione – Bandi e procedure d'Affidamento – Bando Generico

Dal 28/5/2025 al 07/06/2025, i candidati ammessi dovranno presentare la domanda di partecipazione comprensiva di tutta la documentazione di cui all'art.7 "Domanda di ammissione agli esami" del vigente Regolamento e secondo le modalità di cui al successivo art. 3 bis del presente Avviso .

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare agli esami per il conseguimento delle suddette abilitazioni i candidati che alla data di presentazione della Manifestazione di interesse abbiano i seguenti requisiti:

Per i candidati all'esame di abilitazione ad insegnante di teoria:

a) che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024:

- età non inferiore a 18 anni;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno 5 anni;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria, conseguito ad esito di un corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024 secondo le modalità precedenti (corso di 145 ore) ;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- patente di guida della categoria B normale o speciale, in corso di validità.

b) che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato dopo il 6 aprile 2024:

- età non inferiore a 18 anni;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria. A decorrere dal 6 aprile 2024, il corso di formazione iniziale deve essere svolto integralmente presso la sede di un solo soggetto erogatore a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 123 co. 10-bis del C.d.S., e deve essere articolato in una parte teorica di 160 ore sugli argomenti di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali. ;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana, in corso di validità.

Per i candidati all'esame di abilitazione ad istruttore di guida:

a) che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024:

- età non inferiore a 21 anni;
- diploma di istruzione di secondo grado, conseguito a seguito di un corso di studi di durata triennale, quadriennale o quinquennale purché conseguito presso Istituti statali, legalmente riconosciuti, o paritari;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida, conseguito ad esito di un corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024 secondo le modalità precedenti (corso teorico di 80 ore e pratico di 40 o 32 ore) ;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- patente di guida, in corso di validità, comprendente alternativamente:
 - 1) almeno le categorie A, B, CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
 - 2) almeno le categorie B, CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli;
 - 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, ai soli fini dell'avvio dell'attività di impresa di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore.

b) che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato dopo il 6 aprile 2024:

- età non inferiore a 21 anni;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida. A decorrere dal 6 aprile 2024, il corso di formazione iniziale deve essere svolto integralmente presso la sede di un solo soggetto erogatore a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 123 co. 10-bis del C.d.S., e deve essere articolato sulla base del programma di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011 ossia in una parte teorica di 90 ore per tutte le tipologie di abilitazione ed in una parte pratica da 26, 32 o 38 ore a seconda delle categorie di patenti per le quali si chiede l'abilitazione all'istruzione alla guida. I candidati istruttori di cui all'art. 5 co. 2 del D.M. 17/2011 sono esonerati dalla parte pratica del corso. ;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana, in corso di validità, comprendente alternativamente:

- 1) almeno le categorie BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
- 2) almeno le categorie A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
- 3) almeno le categorie BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
- 4) almeno le categorie A, BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
- 5) almeno le categorie BE e CE speciali, ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore.

Si precisa che per “diploma di scuola secondaria di secondo grado” si intende esclusivamente l'attestato di diploma conseguito a seguito di esame di maturità, come precisato dalla circolare della Direzione Generale della Motorizzazione Civile n. 14554 del 21/05/2024.

In tutti i casi, al fine dell'ottenimento di entrambe le qualifiche, è necessario possedere la cittadinanza italiana o o di uno Stato membro dell'Unione Europea; sono equiparati ai cittadini comunitari i **cittadini extracomunitari** muniti di regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato oppure abbiano la residenza anagrafica o l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'estero (AIRE).

Ai fini della **dimostrazione del possesso del titolo di studio, se conseguito all'estero**, i cittadini comunitari ed extracomunitari devono produrre la documentazione attestante il POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO, accompagnata dalla “DICHIARAZIONE DI VALORE”, contenente il piano di studi svolto e le materie studiate, effettuata a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente¹ nel paese in cui è stato conseguito il titolo di studio, allegando alla medesima la “TRADUZIONE LEGALIZZATA” del titolo di studio conseguito.

I candidati, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui sopra, devono inoltre versare nelle seguenti condizioni da attestare con specifica dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 s.m.i.:

- di non essere interdetti o inabilitati ;
- di non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal D. Lgs. n. 159/2011;
- di non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis, del c.p., o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- che nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;

oppure

¹ Per accertarsi della documentazione necessaria l'interessato deve rivolgersi alle autorità diplomatiche italiane presenti nel Paese che ha rilasciato il titolo di studio (www.esteri.it/IT)

- che nei propri confronti sono stati pronunciati provvedimenti irrevocabili di condanna per i quali ci si rimette alla valutazione di codesta Amministrazione circa la non incidenza sulla moralità professionale (in tal caso indicare: ruolo, imputazione, condanna).

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle manifestazione di interesse, a pena di esclusione.

ART. 2 BIS - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 e intendono sostenere l'esame per conseguire le abilitazioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida, devono presentare alla Provincia di Parma apposita manifestazione di interesse tramite la compilazione del modulo, allegato al presente Avviso pubblico.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il termine

perentorio delle ore 12:00 del 24/05/2025

Le domande si considerano prodotte in tempo utile:

- **se inoltrate in formato elettronico da un indirizzo di posta elettronica certificata**, entro la data suddetta tramite l'utilizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@postacert.provincia.parma.it. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione. Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura dell'avviso: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ESAME INSEGNANTE/ISTRUTTORE AUTOSCUOLA.
- Si segnala che le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata **NON vengono** acquisite dal sistema e risultano pertanto irricevibili.
- **se consegnate direttamente a mano** all'Ufficio Protocollo della Provincia di Parma, Viale Martiri della Libertà, 15 C.A.P. 43123 Parma, entro il termine di scadenza indicato sull'avviso.

La domanda dovrà pervenire esclusivamente mediante una delle modalità sopra riportate, a pena di esclusione.

In caso di presentazione all'Ufficio Protocollo si informa che gli orari di apertura al pubblico sono: dal lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

La manifestazione di interesse, da inviare secondo le modalità sopra descritte, dovrà comprendere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- Modello A – domanda di manifestazione interesse (allegato al presente avviso) debitamente compilata e sottoscritta;
- Copia fronte e retro di documento d'identità in corso di validità.

L'istanza potrà essere sottoscritta in formato digitale (formato .p7m) oppure con firma autografa.

Il candidato dovrà accertarsi del numero di protocollo assegnato alla propria manifestazione di interesse, in quanto in tutte le successive comunicazioni inerenti la presente procedura, le domande saranno identificate con il numero di protocollo ufficiale corrispondente alla presentazione dell'istanza, in luogo del nome e cognome del candidato.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute alla Provincia di Parma secondo la modalità e nel termine sopraindicati.

La Provincia di Parma non assume alcuna responsabilità per la dispersione, ritardo o disguido, di comunicazioni da parte di candidati o dovute verso i candidati, dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato stesso oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle comunicazioni inviate via posta elettronica né per eventuali disguidi, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

In generale, sarà comunque cura e responsabilità del candidato accertarsi della corretta ricezione da parte della Provincia delle proprie comunicazioni e tenere monitorata la visualizzazione del Sito Internet della Provincia di Parma: www.provincia.parma.it nella Sezione Servizi Online e Informazioni Pratiche – Bandi in Pubblicazione – Bandi e procedure d’Affidamento – Bando Generico, dove verranno pubblicate le comunicazioni aventi notifica a tutti gli effetti.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O DI ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA 1^ SESSIONE 2025

Con Determinazione dirigenziale n.496 del 24/04/2025 per la 1^ sessione 2025, è stata stabilita l'ammissibilità di un **numero massimo di 15 (quindici) candidature**, selezionate secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) residenza del candidato nella Provincia di Parma, fino ad esaurimento del numero massimo di quindici candidature;
- b) in caso di mancato raggiungimento del numero massimo di candidature ammissibili utilizzando il criterio a) , la graduatoria verrà completata fino al raggiungimento del numero massimo stabilito, utilizzando il criterio dell'ordine cronologico di ricezione delle candidature presentate anche da soggetti non residenti nella Provincia di Parma.

Al termine dell'istruttoria delle manifestazioni di interesse di cui al precedente art.2 bis, **in data 27/5/2025 sarà pubblicato l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi a presentare domanda di partecipazione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida di autoscuola 1^ sessione 2025.**

L'elenco degli ammessi (e non ammessi) a presentare domanda verrà pubblicato sul Sito Internet della Provincia di Parma: www.provincia.parma.it nella Sezione Servizi Online e Informazioni Pratiche – Bandi in Pubblicazione – Bandi e procedure d’Affidamento – Bando Generico. I candidati saranno identificati con il numero di protocollo ufficiale corrispondente alla presentazione della manifestazione di interesse.

Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate dall'Ufficio con pubblicazione di avviso nella medesima sezione del sito web della Provincia di Parma di cui sopra.

ART. 3 BIS - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME DA PARTE DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA 1^ SESSIONE 2025

I candidati ammessi ai sensi del precedente art. 3 che intendono sostenere l'esame per conseguire le abilitazioni di insegnante di teoria e istruttore di guida, devono presentare alla Provincia di Parma apposita domanda tramite modulo digitalizzato.

La domanda deve essere redatta esclusivamente per via telematica, pena l'esclusione, collegandosi al link indicato nel documento "Modalità di presentazione della domanda" il giorno della pubblicazione del l'Avviso.

Si potrà accedere esclusivamente tramite le credenziali SPID, la Carta d'Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi.

Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.

Poichè l'accesso alla piattaforma è effettuato tramite le credenziali SPID, la Carta d'Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi, non sarà necessario allegare la domanda sottoscritta.

La domanda dovrà essere presentata a partire dal 28/5/2025 e entro il termine perentorio

delle ore 12:00 del 07/06/2025

Il suddetto termine di invio della domanda è perentorio e fa riferimento all'orario del sistema informatico di acquisizione.

Nel caso in cui il termine ultimo scada in un giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo.

Al fine dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di INOLTRO della domanda comprovate dalla ricevuta emessa dal sistema informatico di acquisizione al termine dell'avvenuto inoltro.

Il sistema, acquisita la domanda, procederà ad inviare in automatico all'indirizzo e-mail segnalato dal candidato un messaggio di conferma del corretto inoltro della domanda e un successivo messaggio con il numero di protocollo assegnato. Il candidato dovrà accertarsi di aver ricevuto tali messaggi.

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute alla Provincia di Parma secondo la modalità e nel termine sopraindicati.

La Provincia di Parma non assume alcuna responsabilità per la dispersione, ritardo o disguido, di comunicazioni da parte di candidati o dovute verso i candidati, dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato stesso oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle comunicazioni inviate via posta elettronica né per eventuali disguidi, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Sarà comunque cura e responsabilità del candidato accertarsi della corretta ricezione da parte della Provincia delle proprie comunicazioni e tenere monitorata la visualizzazione del Sito Internet della Provincia di Parma: www.provincia.parma.it nella Sezione Servizi Online e Informazioni Pratiche – Bandi in Pubblicazione – Bandi e procedure d'Affidamento – Bando Generico, dove verranno pubblicate le comunicazioni aventi notifica a tutti gli effetti.

Con la domanda i candidati dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000:

- 1) generalità, residenza e cittadinanza e altri elementi utili ad esempio: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ecc.;
- 2) tipo di esame che si intende sostenere;
- 3) il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2;

Alla domanda, redatta per via telematica, dovrà essere inoltre allegata, nelle modalità specificate dal programma di inserimento, la seguente documentazione:

a) Copia della ricevuta telematica di avvenuto pagamento alla Provincia di Parma dei diritti di segreteria di € 60,00, indicando come causale “Esame Ins/istrutt. Autoscuola”, tramite il sistema di pagamenti elettronici PagoPA raggiungibile all'indirizzo:

<http://www.provincia.parma.it/servizi-online/pagamenti-online>

Qualora l'interessato presenti **domanda d'esame per l'ottenimento di entrambe le abilitazioni** di insegnante di teoria e istruttore di guida, **dovrà pagare la quota di € 60,00 per ciascuna delle abilitazioni richieste**. In nessun caso la somma verrà restituita;

b) Copia fronte/retro leggibile delle patenti richieste per l'abilitazione che si intende conseguire;

c) Copia dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale richiesto per il tipo di esame che si vuole sostenere, riportante l'indicazione della data di avvio del corso stesso;

d) Dichiarazione di “assolvimento marca da bollo”;

e) Copia del diploma di istruzione di secondo grado;

f) Copia fronte/retro leggibile di un documento d'identità;

g) Copia leggibile del codice fiscale;

h) Copia attestato di abilitazione alla professione di insegnante di teoria di autoscuola (qualora il candidato ne sia in possesso);

i) Copia attestato di abilitazione alla professione di istruttore di guida di autoscuola (qualora il candidato ne sia in possesso);

j) Il cittadino extracomunitario deve presentare idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia.

k) Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, devono allegare alla domanda la documentazione attestante il POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO richiesto, accompagnata dalla “DICHIARAZIONE DI VALORE”, contenente il piano di studi svolto e le materie studiate, effettuata a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente² nel paese in cui è stato conseguito il titolo di studio, allegando alla medesima la “TRADUZIONE LEGALIZZATA” del titolo di studio conseguito;

l) Dichiarazione del consenso all'uso dei veicoli del proprietario dei veicoli stessi ed estensione polizze, nel caso di presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di istruttore di guida di autoscuola.

m) Per i candidati con disabilità o con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente per l'accertamento della condizione di disabilità o DSA, nonché indicazione della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza. Tali elementi saranno valutati e disposti dalla commissione di esame con criteri di ragionevolezza e nella salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati,

² Per accertarsi della documentazione necessaria l'interessato deve rivolgersi alle autorità diplomatiche italiane presenti nel Paese che ha rilasciato il titolo di studio (www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Rappresentanze)

sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal D.M. 9 novembre 2021 del Ministero per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova.

L'istanza si intende regolare quando è compilata in tutte le sue parti e corredata di tutti gli allegati richiesti.

Nell'ipotesi in cui il candidato ammesso all'esame non si presenti il giorno delle prove, verrà escluso dalla sessione.

ART. 4 – PROGRAMMA D'ESAME

L'esame per il conseguimento **dell'abilitazione di insegnante di teoria** verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011 e s.m.i.:

- Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario);
- Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione);
- Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo;
- Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale. Analisi degli incidenti stradali. Utenti vulnerabili ;
- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione);
- Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità;
- Trasporto delle merci pericolose;
- Conducenti e titoli abilitativi alla guida;
- Norme di comportamento sulle strade;
- Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni;
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.;
- Elementi di primo soccorso;
- Elementi di fisica;
- Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante.

L'esame per il conseguimento **dell'abilitazione di istruttore di guida** verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011 e s.m.i.:

- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- Elementi di fisica;
- Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli. Utilizzo dei diversi dispositivi;
- Norme di comportamento sulle strade;
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento istruttore;
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.;
- Elementi di primo soccorso.

ART. 5– MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.

Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.

Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente a penna blu o nera, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione o del segretario. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il candidato che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame.

ART. 6 - PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA

1) L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria si articola nelle seguenti quattro prove, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 17/2011 smi:

- a) nel tempo massimo di trenta minuti, il candidato compila due schede d'esame di trenta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, in uso alla data di scadenza del presente Avviso, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se nel complessivo di sessanta domande non sono commessi più di due errori; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
- b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo massimo di due ore, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci; la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a **5 (cinque)** e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**;
- c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione; la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**;
- d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame; la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**.

2) Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 17/2011 s.m.i. ciascuna prova è propedeutica alla successiva:

- a) per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);
- b) per poter sostenere la prova di cui alla lettera c) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b);
- c) per poter sostenere la prova di cui alla lettera d) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera c).

3) L'articolazione temporale delle quattro prove viene decisa dalla Commissione e pubblicata sul sito internet della Provincia di Parma contestualmente alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi e non ammessi. Per la prova relativa alla trattazione dei 3 temi, onde consentire l'imparzialità di voto, al candidato verranno consegnati una busta grande, un congruo numero di

fogli ed una bustina completa di cartoncino per scrivere il proprio nome e cognome; dopo aver svolto i temi il candidato porrà nella busta grande l'elaborato e la bustina piccola contenente i dati anagrafici. L'inosservanza delle suddette disposizioni da parte del candidato comporta l'annullamento della prova.

ART. 7 - PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA

1) L'aspirante istruttore di guida può essere abilitato a conseguire le abilitazioni di cui all'art. 5 del D.M. 17/2011 smi:

- a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
- b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
- c) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
- d) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;

2) L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida si articola nelle seguenti tre prove:

- a) nel tempo massimo di trenta minuti il candidato compila due schede d'esame di trenta domande ciascuna, che vengono consegnate dalla commissione e predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B; la prova si intende superata se nel complessivo di sessanta domande non sono commessi più di due errori; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
- b) Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame; la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**;
- c) Il candidato sostiene le prove pratiche di cui al seguente comma 3) per dimostrare la propria capacità di istruzione. A ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 (zero) e 10 (dieci). La prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a **5 (cinque)** e complessivo sulle tre prove non inferiore a **18 (diciotto)**, rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**.

3) Le prove pratiche si svolgono con le seguenti modalità:

- a. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
- b. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
- c. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione d'esame che riunitasi ai sensi dell'art. 12 del Regolamento approvato con deliberazione di C.P. n. 104/2011 e smi, ha stabilito di verificare la capacità di istruzione di guida utilizzando un veicolo di categoria D;

d. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione d'esame che riunitasi ai sensi dell'art. 12 del Regolamento approvato con deliberazione di C.P. n. 104/2011 e smi, ha stabilito di verificare la capacità di istruzione di guida utilizzando un veicolo di categoria D.

Lo svolgimento di tali prove può essere assicurato dall'inserimento in Commissione di uno o più membri aggiunti abilitati a svolgere il ruolo di conducente alla guida dei veicoli su indicati.

4) Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 17/2011 ciascuna prova è propedeutica alla successiva:

- a) per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) del precedente comma 2, è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);
- b) per poter sostenere le prove di cui alla lettera c) del precedente comma 2, è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b).

5) I mezzi utilizzati per le prove pratiche devono essere forniti a cura e a spese del candidato interessato, devono essere idonei e assicurati per uso autoscuola e avere le caratteristiche di cui all'art. 7 c.4 del D.M. 17/2011. Tale condizione deve essere dimostrata producendo polizza e apposita estensione, ovvero specifica dichiarazione della Compagnia Assicurativa attestante quanto sopra.

6) I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore ai soli fini dell'apertura di autoscuola, sostengono solo le prove d'esame di cui al precedente comma 2) lett. a) e b) del presente articolo³ (*abilitazione di istruttore per apertura di autoscuola*).

7) L'articolazione temporale viene decisa dalla Commissione d'esame e comunicata ai candidati mediante mezzi idonei.

ART. 8 - PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA

1) I candidati possono richiedere di sostenere l'esame per entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida nella stessa sessione d'esame. In tal caso, la prima prova scritta (quiz) art. 6 c.1. lett. a) e art. 7 c.2. lett.a) sarà comune.

2) L'esame consiste nello svolgimento di due prove scritte, due prove orali e di prove pratiche di guida secondo il seguente ordine e schema:

- a) nel tempo massimo di trenta minuti il candidato compila due schede d'esame di trenta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione. Il candidato che, nel complessivo di sessanta domande, ha commesso più di due errori non è ammesso alla successiva prova lett. b); le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
- b) il candidato tratta sinteticamente per iscritto e nel tempo massimo di due ore tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra **0 (zero)** e **10 (dieci)**. La prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a **5 (cinque)** e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**. Qualora il candidato non superi la presente prova, è escluso dall'abilitazione di insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lett. d) c.2 del presente articolo;

³ Art. 8 comma 3 del D.M. 17/2011

- c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**. Qualora il candidato non superi la presente prova, è escluso dall'abilitazione di insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lett. d) c.2 del presente articolo;
- d) il candidato sostiene le prove orali con le seguenti modalità:

i. prova orale sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria e sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida (art. 4 del presente Avviso). La prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**;

ii. qualora il candidato non abbia superato le prove di cui alle suddette lettere b) e c), sostiene la prova orale sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida. La prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**; il candidato sarà ammesso alle prove di cui alla successiva lett. e);

- e) il candidato sostiene le seguenti prove pratiche secondo le seguenti modalità:

1. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;

2. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;

3. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione d'esame che riunitasi ai sensi dell'art. 12 del Regolamento approvato con deliberazione di C.P. n. 104/2011 e smi, ha stabilito di verificare la capacità di istruzione di guida utilizzando un veicolo di categoria D;

4. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione d'esame che riunitasi ai sensi dell'art. 12 del Regolamento approvato con deliberazione di C.P. n. 104/2011 e smi, ha stabilito di verificare la capacità di istruzione di guida utilizzando un veicolo di categoria D.

5. Ad ogni prova è assegnato un punteggio da 0 (zero) a 10 (dieci). Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e, complessivo sulle tre prove, non inferiore a punti 18/30 (diciotto trentesimi).

3) Qualora il candidato voglia conseguire, oltre all'abilitazione di insegnante di teoria, anche l'abilitazione di istruttore alla guida ad esclusione dei veicoli a conduzione con la patente A (ossia punti 1. e 3. della precedente lettera e), il punteggio per ciascuna prova non può essere inferiore a 5 (cinque) e, complessivamente sulle 2 prove, non inferiore a 12 (dodici) rispetto al punteggio massimo di 20 (venti).

4) Nell'ipotesi di cui alla precedente lett. d) comma ii., il candidato, per poter conseguire l'abilitazione di insegnante, dovrà ripresentare istanza nella prima sessione utile e sostenere le prove di cui all'art. 6 punto 1 del presente Avviso "Prove d'esame per l'abilitazione di insegnante di Teoria".

ART. 9 – ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

Estensione dell'abilitazione da insegnante ad istruttore:

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.M. 17/2011 s.m.i., l'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso pubblico, deve sostenere tutte le prove d'esame di cui all'art.7 del presente Avviso, ad esclusione della prova di cui al comma 2 lett. a) del medesimo articolo 7 (quiz).

Estensione dell'abilitazione da istruttore ad insegnante: Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.M. 17/2011 s.m.i., l'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso, deve sostenere tutte le prove d'esame di cui all'art.6 del presente Avviso, ad esclusione della prova di cui al comma 1 lett.a) del medesimo articolo 6 (quiz).

Estensione dell'abilitazione di istruttore di cui all'art. 7, comma 1), lettera a), b) o c) del presente Avviso:

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.M. 17/2011 s.m.i., l'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 7, comma 1), lettere a), b) o c) (c.d. abilitazione da "istruttore parziale") del presente Avviso, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso, che intende estendere la propria abilitazione, deve avere frequentato un corso di formazione pratica e sostenere un esame integrativo solo pratico, conforme ai contenuti di cui all'allegato 2 - bis del D.M. 17/2011 s.m.i. relativamente all'abilitazione che intende sostenere. A ciascuna prova sostenuta è assegnato un punteggio da 0 (zero) a 10 (dieci); supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 6 (sei) per ciascuna prova sostenuta.

ART. 10- ESITI DELL'ESAME

Al termine della seduta d'esame, la Commissione redige il verbale che sarà sottoscritto dalla medesima e depositato agli atti presso l'Ufficio Pianificazione Territoriale-Trasporti della Provincia di Parma.

Predisporre inoltre l'elenco dei candidati risultati idonei e non idonei che hanno sostenuto la prova, identificati con il numero di protocollo ufficiale corrispondente alla presentazione dell'istanza; detto elenco, sottoscritto dal Presidente della Commissione, verrà pubblicato sul sito web della Provincia di Parma: www.provincia.parma.it, nella Sezione Servizi Online e Informazioni Pratiche – Bandi in Pubblicazione – Bandi e procedure d'Affidamento – Bando Generico.

Il Dirigente o il Funzionario di Elevata Qualificazione dell'ufficio competente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, che ha validità illimitata nel tempo, che certifica l'abilitazione conseguita, di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione, da consegnare all'abilitato in bollo.

In ciascun attestato deve essere indicata la tipologia di abilitazione conseguita.

ART. 11 - SEDE E DIARIO ESAMI

Ai sensi del rispetto della normativa sulla Privacy di cui al GDPR n. 679/2016, i candidati prenderanno atto dell'ammissione attraverso la pubblicazione dell'elenco degli ammessi e dei non ammessi sul sito web della Provincia di Parma: www.provincia.parma.it, nella Sezione Servizi Online e Informazioni Pratiche – Bandi in Pubblicazione – Bandi e procedure d'Affidamento – Bando Generico e saranno identificati con il numero di protocollo ufficiale corrispondente alla presentazione dell'istanza.

I candidati non ammessi riceveranno lettera mediante raccomandata AR, o con altri mezzi che consentano di acquisire prova dell'avvenuta spedizione ai candidati esclusi, contenente i motivi della non ammissione.

I candidati ammessi dovranno presentarsi, provvisti di un documento di riconoscimento in corso di validità, per sostenere la prova d'esame il giorno:

martedì 24 Giugno 2025 alle ore 8:30
Presso la Sede della Motorizzazione Civile di Parma
Via Chiavari n. 13 – Parma

La mancata presentazione alle suddette prove comporterà l'automatica esclusione dal procedimento.

ART. 12 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Si informa che nel sito Internet della Provincia di Parma: www.provincia.parma.it, nella Sezione Servizi Online e Informazioni Pratiche – Bandi in Pubblicazione – Bandi e procedure d'Affidamento – Bando Generico, verranno pubblicate le seguenti informazioni sull'esame: data e sede delle prove, elenco candidati ammessi e non ammessi, identificati con il numero di protocollo ufficiale corrispondente alla presentazione dell'istanza, elenco dei candidati risultati idonei e non idonei, identificati con il numero di protocollo ufficiale corrispondente alla presentazione dell'istanza.

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia di Parma effettuerà controlli sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione ai fini dell'ammissione all'esame.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: Servizio Pianificazione Territoriale - Trasporti - Programmazione Rete Scolastica - Europa - Gestione Amministrativa del Patrimonio - Statistica – SIT e Sicurezza Territoriale - Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs 81/2008 - Servizio Polizia Provinciale, Ufficio Pianificazione Territoriale - Trasporti, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, dal lunedì al venerdì, Tel. 0521/931440 - Rosi Federica oppure Tel. 0521/931349 – Adriana Giulianotti

ART. 13 - COMUNICAZIONE (ART. 8 LEGGE n. 241/90)

Si comunica che il Responsabile Unico del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio Dott. Andrea Ruffini a.ruffini@provincia.parma.it.

Il termine del procedimento amministrativo è fissato in 90 giorni a decorrere dalla data di svolgimento di ogni prova d'esame.

ART. 14 – TUTELA DELLA PRIVACY (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Reg. UE/2016/679)

Si informano i candidati che Tutti i dati di cui venga in possesso l'Amministrazione Provinciale di Parma in occasione della presente procedura verranno trattati nel rispetto del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679). Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione alla presente procedura e la presentazione della domanda costituisce consenso al trattamento. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'Art. 15 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) ed in particolare il diritto

di accedere ai propri dati personali , di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge.

Per la Provincia di Parma, il responsabile del trattamento è il Dott. Andrea Ruffini, dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale - Trasporti - Programmazione Rete Scolastica - Europa - Gestione Amministrativa del Patrimonio - Statistica – SIT e Sicurezza Territoriale - Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs 81/2008 - Servizio Polizia Provinciale, Stradone Martiri della Libertà, 15/A – Parma, al quale l'interessato potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. Art. 15 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679).

Si informa che nella fase di presentazione delle domande di cui all'art.5, il trattamento dei dati è affidato a terzi ovvero alla società Anthesi s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trento (TN), via Segantini n. 23, quale “Responsabile del trattamento dei dati personali” nell'ambito del servizio di gestione dei procedimenti online che avviene attraverso la piattaforma elixForms.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

Andrea Ruffini

*Firmato digitalmente
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 82/2005*